



Ministero degli Affari Esteri
e della Cooperazione Internazionale

Direzione Generale per i
Servizi ai Cittadini all'Estero e le Politiche Migratorie

LA VICE DIRETTRICE GENERALE

- VISTO** il Decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 e successive modificazioni, concernente l'Ordinamento dell'Amministrazione degli Affari Esteri;
- VISTA** la Legge 22 dicembre 1990, n. 401 art. 20, co. 2, lett. b), recante "Riforma degli Istituti italiani di cultura e interventi per la promozione della cultura e della lingua italiane all'estero";
- VISTO** il Decreto Interministeriale 1° dicembre 1992, n. 581, denominato "Regolamento recante norme sull'erogazione ad enti ed associazioni per l'organizzazione di corsi di formazione, aggiornamento e perfezionamento per docenti di lingua italiana operanti nelle università e nelle scuole straniere o presso le istituzioni scolastiche e culturali italiane all'estero";
- IN ATTUAZIONE** degli obblighi derivanti dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241, recante norme in materia di procedimento amministrativo e di accesso agli atti amministrativi, in particolare l'art. 12 (*"La concessione di sovvenzioni, contributi ... e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione e alla pubblicazione ... dei criteri e delle modalità cui le Amministrazioni stesse devono attenersi"*);
- VISTO** il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33, di *"Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni"* e ss.mm.ii.;
- VISTO** il quadro d'insieme della normativa in materia di contabilità generale dello Stato e di amministrazione del patrimonio derivante dai Regi Decreti 18 novembre 1923, n. 2440 e 23 maggio 1924, n. 827;
- VISTA** la Legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante innovazioni in tema di contabilità e finanza pubblica, per la formazione del Bilancio annuale e pluriennale dello Stato, nonché le disposizioni contenute nel Decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, nella Legge 24 dicembre 2012, n. 243 e nella Legge 4 agosto 2016, n. 163;
- VISTA** la Legge 30 dicembre 2025, n. 199, relativa all'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028, pubblicata sulla G.U. serie generale n. 301 del 30 dicembre 2025, suppl. ord. n. 42;
- VISTO** il Decreto Ministeriale del 30 dicembre 2025 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, pubblicato sulla G.U. serie generale n. 302 del 31 dicembre 2025, suppl. ord. n. 43, con il quale è

stata effettuata la ripartizione in capitoli delle Unità di Voto Parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e per il triennio 2026-2028;

VISTA la Legge 11 agosto 2014, n. 125 art. 3, co. 2 che ha modificato la denominazione della Farnesina da “Ministero degli Affari Esteri” a “Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale” con effetto dal giorno 29 agosto 2014;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 2010, n. 95 recante “*Norme sulla riorganizzazione del Ministero degli Affari Esteri*”, come da ultimo modificato dal Decreto del Presidente della Repubblica 3 settembre 2025, n. 160;

VISTO il Decreto Ministeriale 18 novembre 2025, n. 1202/3408, che disciplina - conformemente a quanto previsto dal sopra richiamato Decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 2010, n. 95, così come da ultimo modificato dal Decreto del Presidente della Repubblica 3 settembre 2025, n. 160 - le articolazioni interne, distinte in unità e uffici, delle strutture di primo livello dell'amministrazione centrale del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale ed individua gli uffici di livello dirigenziale non generale;

VISTO in particolare gli artt. 11 e 18 del sopra citato decreto che individuano le competenze della Direzione Generale per i Servizi ai Cittadini all'Estero e le Politiche Migratorie e affidano all'Ufficio V, che rientra fra gli Uffici di particolare responsabilità e rilevanza, il Sistema della Formazione Italiana nel Mondo;

VISTA la Direttiva Generale del Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale per l'azione amministrativa e per la gestione dei Centri di Responsabilità del MAECI per l'anno 2026, n. 2336 dell'8 gennaio 2026, registrata presso la Corte dei Conti il 30 gennaio 2026 al n. 345;

VISTO il Decreto Ministeriale 13 gennaio 2026, n. 5216/1, con cui sono attribuite le risorse finanziarie, umane e strumentali ai titolari dei Centri di responsabilità del MAECI per l'anno 2026;

VISTO il Decreto Direttoriale del 20 gennaio 2026, n. 4100/1, con cui le risorse finanziarie, umane e strumentali attribuite alla Direzione Generale per i Servizi ai Cittadini all'Estero e le Politiche Migratorie con il Decreto Ministeriale 13 gennaio 2026 n. 5216/1 sono ripartite, con i correlati poteri di spesa, tra i Capi delle Unità e degli Uffici di livello dirigenziale per l'esercizio finanziario 2026;

PRESO ATTO che la Direzione Generale per i Servizi ai Cittadini all'Estero e le Politiche Migratorie, tramite il suo Ufficio V, eroga, attraverso il capitolo 2562, piano gestionale 3, contributi ad enti ed associazioni, nonché ad amministrazioni ed enti pubblici stranieri, per corsi, anche a distanza, di formazione ed aggiornamento per docenti di lingua italiana, anche in servizio nelle scuole;

PRESO ATTO del Decreto Direttoriale del 7 marzo 2025, n. 4815/0403, con cui erano stati individuati i criteri e le modalità di successiva erogazione dei fondi che l'Ufficio V della Direzione Generale per i Servizi ai Cittadini all'Estero e le Politiche Migratorie (già Ufficio V della Direzione Generale della Diplomazia Pubblica e Culturale) ha annualmente a propria disposizione sul capitolo di bilancio 2562, piano gestionale 3 (già capitolo 2619 piano gestionale 3);

RAVVISATA la necessità di procedere all'aggiornamento del predetto Decreto Direttoriale, anche a seguito dell'intervenuta riorganizzazione del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale;

PRESO ATTO delle somme disponibili annualmente sul capitolo 2562 piano gestionale 3 dello stato di previsione del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale;

RITENUTO di individuare i criteri generali per la distribuzione delle risorse attribuite, a cui l'Ufficio V della Direzione Generale per i Servizi ai Cittadini all'Estero e le Politiche Migratorie dovrà attenersi nella ripartizione dei fondi a propria disposizione sul capitolo 2562 piano gestionale 3 dello stato di previsione del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale;

VISTO il Decreto Ministeriale 19 gennaio 2026, n. 9, registrato presso la Corte dei Conti il 27 febbraio 2026 al n. 547, con cui il Ministro Plenipotenziario Samuela Isopi è stata nominata quale Vice Direttrice Generale/Direttrice Centrale per le politiche migratorie e la formazione italiana nel mondo;

DECRETA

Articolo 1 – Oggetto e scopo del decreto

1.1. Il presente decreto individua i criteri e le modalità di attribuzione e successiva erogazione dei fondi che l'Ufficio V della Direzione Generale per i Servizi ai Cittadini all'Estero e le Politiche Migratorie ha annualmente a propria disposizione sul capitolo 2562, piano gestionale 3, dello stato di previsione del Ministero Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale.

1.2. I contributi sono erogati al fine di sostenere l'organizzazione di corsi di formazione e aggiornamento per docenti di lingua italiana operanti nelle scuole straniere o presso istituzioni scolastiche e culturali italiane all'estero.

1.3. Per ogni esercizio finanziario la Direzione Generale per i Servizi ai Cittadini all'Estero e le Politiche Migratorie diramerà un'apposita comunicazione alle sedi, nella quale verranno indicate le scadenze e tutte le istruzioni relative alla presentazione delle richieste.

Articolo 2 – Soggetti ammissibili al contributo

2.1. I soggetti che possono essere ammessi a fruire del contributo di cui all'Art. 1.1 sono le scuole straniere e paritarie, enti gestori/promotori, associazioni di scuole e associazioni senza scopo di lucro, regolate dal diritto locale ed operanti nel territorio di competenza.

2.2. Possono fare domanda di contributo anche le Università, nel caso in cui l'attività prevista sia indirizzata prevalentemente al personale docente delle scuole locali.

Articolo 3 – Attività Ammissibili

3.1. Possono essere sostenute, con fondi a valere sul capitolo 2562, piano gestionale 3, attività riguardanti corsi di formazione e aggiornamento destinati a docenti di lingua italiana in servizio nelle scuole locali.

3.2. Potranno essere accolte anche richieste di partecipazione a corsi di aggiornamento in Italia o che si tengano al di fuori del Paese di servizio dei docenti laddove ciò possa favorire uno scambio tra le varie componenti del Sistema della Formazione Italiana nel Mondo.

Articolo 4 – Natura, importo ed erogazione del contributo

4.1. I contributi a valere sul capitolo 2562, piano gestionale 3, vengono assegnati da parte del MAECI per la realizzazione delle attività di cui all'Art. 3 del presente decreto.

4.2. I contributi sono finalizzati a coprire solo una parte delle spese ammissibili. Il soggetto richiedente sarà tenuto a quantificare le spese che esso è in grado di sostenere autonomamente ed inviare una descrizione dettagliata del progetto, così come rappresentato nell'Art. 6 del presente decreto.

4.3. Il contributo potrà essere concesso per progetti relativi ad attività che abbiano inizio nell'esercizio finanziario di riferimento e che si concludano entro e non oltre il 28 febbraio del successivo esercizio finanziario.

4.4. Una volta valutata ciascuna richiesta alla luce dei criteri di cui all'Art. 7, ad ognuna verrà attribuito un punteggio sulla base del quale verrà redatta una graduatoria.

4.5. L'erogazione dei contributi a favore delle richieste che avranno superato il punteggio minimo di 50 punti avverrà nei limiti delle risorse disponibili sul capitolo 2562, piano gestionale 3. Nel caso in cui le richieste pervenute ed utilmente inserite in graduatoria eccedano lo stanziamento annualmente disponibile sul capitolo, le risorse verranno ripartite procedendo ad una riduzione del contributo concesso ai soggetti richiedenti in misura proporzionale al punteggio ottenuto in graduatoria.

4.6. In ogni caso il contributo erogato non potrà superare l'importo indicato dalla Rappresentanza diplomatico-consolare di riferimento.

4.7. Successivamente alla ripartizione delle risorse, in caso di eventuale rinuncia ai fondi assegnati il soggetto beneficiario dovrà darne formalmente comunicazione, per il tramite della Rappresentanza diplomatico-consolare di riferimento, entro e non oltre i termini previsti dall'apposita comunicazione che sarà diramata alle Sedi per fornire istruzioni di rendicontazione. Tale rinuncia comporterà la decadenza del beneficiario dal contributo e, ad ogni conseguente effetto, sarà disposta la revoca dell'assegnazione, nonché di ogni successivo atto di liquidazione intervenuto.

Articolo 5 – Spese Ammissibili

5.1. In sede di presentazione delle domande di contributo, i soggetti proponenti dovranno presentare una scheda finanziaria utilizzando lo schema previsto all'interno dell'Allegato D (Art. 6.1, c), indicando le voci di spesa distinte nelle seguenti categorie di spese ammissibili: a) compensi destinati ai docenti formatori; b) spese di viaggio e alloggio; c) spese legate al materiale didattico; d) spese di segreteria; e) spese legate all'acquisto e/o noleggio di strumentazione; f) spese di affitto locali.

Nello specifico:

- a) le spese connesse ai compensi destinati ai formatori riguardano esclusivamente le retribuzioni dei docenti che terranno i corsi di perfezionamento o di aggiornamento;
- b) le spese di viaggio e alloggio sono anch'esse riferite unicamente a quelle sostenute per i formatori ed eventualmente al personale responsabile dell'organizzazione, qualora il corso non si svolga nel luogo in cui ha sede l'ente proponente;
- c) le spese legate al materiale didattico riguardano libri, dispense e altro materiale necessario per l'apprendimento dei partecipanti;
- d) le spese di segreteria sono le spese legate alle attività amministrative/organizzative e di segreteria necessarie alla realizzazione del corso;
- e) le spese legate all'acquisto e/o noleggio di strumentazione sono quelle che fanno riferimento all'*equipment* tecnico (come, per esempio, proiettori, microfoni, lavagna elettronica) o all'acquisto di licenze per l'utilizzo di piattaforme di apprendimento necessarie alla realizzazione dei corsi;
- f) le spese di affitto dei locali riguardano esclusivamente i locali affittati al fine di realizzare i corsi che si svolgono al di fuori della sede del soggetto proponente.

5.2. Per essere considerate ammissibili, le spese sostenute, oltre a ricadere nella casistica espressa nell'Art.

5.1. devono essere altresì:

- direttamente ed univocamente imputabili alle attività oggetto del contributo;
- sostenute nell'arco temporale in cui si svolgono le attività previste;
- giudicate congruenti dal punto di vista economico da parte della Rappresentanza diplomatico-consolare di riferimento.

5.3. Non sono considerate ammissibili le spese legate a:

- a) vitto, alloggio e viaggio dei partecipanti ai corsi;
- b) cerimonie di consegna di attestati di frequenza e certificazioni;
- c) pranzi, cene, buffet, coffee-break.

5.4. Non sarà necessario riportare nel prospetto finanziario spese che non ricadono tra quelle elencate nell'Art. 5.1. La quota di compartecipazione sostenuta dal soggetto richiedente deve infatti valere sul totale delle sole spese ammissibili.

Articolo 6 – Modalità di presentazione delle domande

6.1. Le richieste di contributi, istruite dalle Ambasciate e Uffici Consolari territorialmente competenti, dovranno essere accompagnate dalla seguente documentazione:

- a) lettera redatta su carta intestata del soggetto richiedente, contenente la motivazione circostanziata della richiesta;
- b) relazione da parte della Rappresentanza diplomatico-consolare di riferimento competente, volta a monitorare la ricaduta, la validità e la congruità del progetto finanziato e che contenga il parere motivato del Capo Missione;
- c) richiesta di contributo redatta utilizzando il formulario fornito da questa Amministrazione (All. D) e contenente una descrizione del progetto di formazione o di aggiornamento per cui si richiede il contributo, le finalità che si intendono perseguire nonché il calendario e il programma delle attività;
- d) modulo per la relazione finale (All. D/2). I soggetti che hanno beneficiato di contributi nel quinquennio precedente all'anno della richiesta dovranno allegare il relativo formulario di rendicontazione sull'utilizzo dell'ultimo contributo fruito. La presentazione del suddetto formulario di rendicontazione (All. D/2), oltre ad essere condizione necessaria per la concessione e la liquidazione del contributo richiesto, costituisce un adempimento obbligatorio cui tutti i soggetti che hanno ricevuto contributi devono provvedere, anche qualora non abbiano reiterato la richiesta, come esplicitato nell'Art. 11.1;
- e) dichiarazione di conformità agli originali dei suddetti documenti conservati presso la Sede, firmata digitalmente.

6.2. I soggetti richiedenti dovranno utilizzare esclusivamente la modulistica fornita da questa Amministrazione tramite messaggio diramato alle Sedi all'estero. I formulari dovranno essere compilati digitalmente senza apportare nessuna modifica al testo predisposto. Ogni modulo, debitamente compilato, dovrà essere datato, firmato e timbrato dal rappresentante legale del soggetto richiedente

6.3. Le richieste di contributi dovranno essere indirizzate all'Ufficio V, per il tramite delle Ambasciate o Uffici Consolari di riferimento.

Articolo 7 – Criteri di valutazione

7.1. L'erogazione dei contributi afferenti al capitolo 2562, piano gestionale 3, di competenza dell'Ufficio V della Direzione Generale per i Servizi ai Cittadini all'Estero e le Politiche Migratorie, avverrà a seguito di una valutazione delle caratteristiche di ciascuna richiesta presentata.

7.2. A ciascuna richiesta sarà attribuito un punteggio da 1 a 100 secondo i seguenti parametri:

I Categoria – Qualità del progetto di formazione (punti attribuibili da 0 a 60)

- Numero preventivato di partecipanti ai corsi proposti;

Da 0 a 19 frequentanti	7 punti
Da 20 a 40 frequentanti	12 punti
Oltre i 40 frequentanti	15 punti

- Durata complessiva del progetto, tenendo in particolare considerazione i progetti caratterizzati da una maggiore durata complessiva, nei limiti stabiliti dal paragrafo 4.4.

Da 0 a 10 ore	6 punti
Da 11 a 30 ore	8 punti
Oltre 30 ore	10 punti

- Ricadute dello stesso per la promozione della cultura e della lingua italiana nel Paese di riferimento, anche sulla base delle indicazioni dell'Ambasciata o Ufficio consolare o Istituto italiano di Cultura preposto.

In presenza di una rete consolidata di promozione e diffusione della lingua italiana	5 punti
In presenza di livello intermedio di diffusione della lingua italiana	10 punti
In presenza di sporadiche iniziative di promozione e diffusione della lingua italiana	15 punti

- Valutazione dei risultati dei corsi, privilegiando, in particolare, i corsi di formazione o di aggiornamento che prevedano una prova finale, diretta ad appurare le competenze acquisite dai partecipanti durante gli stessi;

Questionario di gradimento	3 punti
Autovalutazione	5 punti
Prova finale senza voto	8 punti
Prova finale con voto	10 punti

- Integrazione di elementi di digitalizzazione e svolgimento di almeno parte del progetto a distanza con modalità online

Corso tradizionale in presenza (senza l'utilizzo di tecnologie digitali)	4 punti
Corso tradizionale in presenza con l'utilizzo di tecnologie digitali	6 punti
Corso svolto con modalità mista (sia a distanza che in presenza)	8 punti
Corso svolto totalmente a distanza con l'utilizzo di tecnologie digitali	10 punti

II Categoria – Aspetti economici (punti attribuibili da 0 a 30)

Il Capo dell'Ufficio V valuterà il progetto di formazione o di aggiornamento alla luce della congruità economica della proposta di contributo, secondo i seguenti criteri:

- Difficoltà nel reperimento in loco di docenti qualitativamente e quantitativamente adeguati al corretto svolgimento del progetto formativo.

Formatori operanti in istituzioni o università locali	10 punti
Difficoltà di reperimento in loco di docenti adeguati	20 punti

- Quota di compartecipazione da parte del soggetto richiedente

1 – 20%	2 punti
21 – 40%	4 punti
41 – 60%	6 punti
61 – 80%	8 punti
81 – 100%	10 punti

III Categoria – Rotazione (punti attribuibili da 0 a 10)

- Nel caso di soggetti richiedenti che già in precedenza abbiano ricevuto sostegno da parte del MAECI, numero di anni per i quali si è ricevuto un contributo.

Più di tre anni	0 punti
Da uno a tre anni	5 punti
Prima richiesta	10 punti

7.3. Nella formazione della graduatoria verranno applicate le seguenti priorità in caso di parità di punteggio:

- a) Priorità geografica individuata dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale;
- b) Priorità legata ad accordi ed intese vigenti di cooperazione culturale con speciale riguardo al caso di accordi culturali le cui leggi di ratifica prevedano stanziamenti finalizzati.

7.4. Il contributo sarà erogato alle richieste che supereranno il punteggio minimo di 50 punti. Come precedentemente disposto nell'Art. 4.5, il contributo potrà essere erogato in misura ridotta proporzionalmente alla posizione ottenuta in graduatoria, laddove le richieste pervenute ed utilmente inserite in graduatoria eccedano lo stanziamento annualmente disponibile sul capitolo 2562, piano gestionale 3 della Direzione Generale per i Servizi ai Cittadini all'Estero e le Politiche Migratorie.

7.5. Una volta formata la graduatoria a conclusione della fase di esame e valutazione delle richieste pervenute, il Capo dell'Ufficio V della Direzione Generale per i Servizi ai Cittadini all'Estero e le Politiche Migratorie redigerà un piano di riparto dei fondi disponibili a valere sul capitolo di cui al precedente punto, di cui si darà comunicazione alle Sedi interessate.

Articolo 8 – Variazioni alle voci di spesa del budget previsionale

8.1. Sono ammesse proposte di rimodulazione delle voci di spesa di cui all'Art. 5.1, le quali dovranno essere preventivamente comunicate e approvate da questo Ufficio. Tali variazioni non potranno superare il 20% del valore complessivo della proposta, a patto che non trasformino radicalmente la natura del progetto approvato e non ne riducano il valore qualitativo.

Articolo 9 – Responsabile del procedimento

9.1. Il Responsabile del procedimento e delle relative verifiche è il Capo dell'Ufficio V.

9.2. Questa Direzione Generale si impegna a recuperare l'eventuale quota parte di contributo non utilizzato o impropriamente utilizzato dal beneficiario, disponendone la restituzione attraverso il versamento sul CCVT.

Articolo 10 – Valorizzazione del contributo ministeriale

10.1. I soggetti beneficiari sono incoraggiati a dichiarare in tutti i prodotti informativi, pubblicitari e promozionali legati alle attività svolte, nonché in tutto il materiale eventualmente diffuso a mezzo stampa, che l'attività di formazione e aggiornamento è stata realizzata grazie al contributo erogato dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale.

Articolo 11 – Obblighi di pubblicità e trasparenza

11.1. L'Ufficio V curerà inoltre l'aggiornamento del sito web del M.A.E.C.I. per quanto attiene alla pubblicazione delle procedure e dei criteri che presiedono alla gestione del capitolo di competenza e delle erogazioni effettuate ai beneficiari.

Articolo 12 – Disposizioni finali

12.1. I beneficiari di un contributo a valere sul capitolo 2562, piano gestionale 3, sono tenuti a presentare comunque una relazione sull'impiego dei fondi ministeriali ricevuti entro le scadenze indicate nella comunicazione diramata annualmente alle Sedi. Anche la Rappresentanza diplomatico-consolare di competenza esprimerà una propria valutazione dei risultati conseguiti.

12.2 Dichiarazioni mendaci, oltre alle previste sanzioni di legge, costituiscono motivo di revoca del contributo assegnato – che dovrà essere restituito nelle modalità di cui all’Art. 9.2 – nonché di esclusione dalla partecipazione a nuove richieste a valere sul capitolo 2562 piano gestionale 3 per il successivo esercizio finanziario.

12.3. Il presente decreto sostituisce il Decreto Direttoriale 7 marzo 2025, n. 4815/0403.

LA VICE DIRETTRICE GENERALE /
DIRETTRICE CENTRALE PER LE POLITICHE
MIGRATORIE E LA FORMAZIONE ITALIANA
NEL MONDO

Min. Plen. Samuela Isopi